

CONTRATTO DI CONSULENZA MULTIMEDIALE E TECNOLOGICA

TRA

- la società <...>., con sede in <...>, via <...>, n. p.i. <...>, nella persona di <...>, di seguito indicata anche come Società, da una parte;

E

- il sig. <....>, nato a <...>, il <...>, residente a <...>, via <...> (c.f.), p.i.: <...> di seguito indicato anche come Consulente, dall'altra parte;

PREMESSO

- che la società <...> è interessata alla progettazione, realizzazione e pubblicazione delle opere informatiche e multimediali indicate di seguito e intende richiedere al sig. <...> la prestazione di servizi di consulenza tecnologica multimediale,
- che il sig. <...> ha maturato adeguata competenza nella consulenza per la realizzazione di opere informatiche e multimediali, sia per quanto riguarda l'aspetto di programmazione, sia per quanto riguarda quello grafico.

Tutto ciò premesso e con l'intesa che le premesse formano parte integrante del presente contratto, avente forza di legge tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell'accordo

Con il presente accordo il Consulente conviene di prestare alla Società i servizi di consulenza tecnologica multimediale di seguito indicati:

- analisi della piattaforma hardware e software per le opere;
- analisi di scenari tecnologici;
- valutazione del "sistema autore" per lo sviluppo delle opere;
- valutazione di linguaggi di programmazione per lo sviluppo di programmi per elaboratore per le opere;
- valutazione di formati-dati dei contenuti delle opere;
- consulenza per lo sviluppo delle opere.

Il Consulente:

- fornisce le proprie valutazioni e analisi e, più in generale, presta le proprie attività nell'ambito del presente accordo sulla base della propria migliore conoscenza professionale: il Consulente si impegna a informare tempestivamente la Società qualora eventi esterni di portata

generale, quali ad esempio la disponibilità generalizzata di nuove metodologie o prodotti per la memorizzazione ed elaborazione di dati, di immagini, di suoni o per la loro trasmissione a distanza incidano in modo significativo sulle modalità o sui prevedibili risultati dei servizi ovvero possano consentire risultati migliorativi nella realizzazione o utilizzo delle opere.

Qualora la Società venga autonomamente a conoscenza di tali eventi si riserva la facoltà di richiedere, e quindi di ottenere dal Consulente, una sospensione nella esecuzione dei servizi non superiore a sessanta giorni, con corrispondente variazione della data di consegna della consulenza, ferme restando le residue condizioni del presente accordo;

- esegue personalmente i servizi impiegando apparecchiature e strumentazioni proprie della Società e recandosi nei locali della stessa.

La Società per parte sua si impegna a consentirne al Consulente l'utilizzo delle apparecchiature, necessarie per l'adempimento dell'incarico, durante i normali orari di lavoro e in condizioni di sicurezza;

- non ha la facoltà di avvalersi di terzi esterni alla propria organizzazione, salvo autorizzazione scritta della Società.

La Società diviene proprietaria delle opere realizzate grazie alla consulenza al momento della realizzazione.

2. Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

A fronte di tutto quanto previsto nel presente accordo la Società riconosce al Consulente il corrispettivo mensile di euro <...>, al netto di IVA e degli oneri contributivi eventualmente gravanti sullo stesso ed al lordo di eventuali ritenute di legge e degli adempimenti contributivi a carico del Consulente. Tale corrispettivo, che il Consulente ritiene congruo rispetto all'incarico ricevuto, viene fatturato ogni fine mese.

Le fatture sono pagabili entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

3. Decorrenza, durata e recesso

Il presente accordo decorre dal momento in cui la Società ha conoscenza dell'accettazione scritta del Consulente ed ha la durata di 12 mesi.

La Società ha la facoltà di recedere dal presente accordo tramite comunicazione scritta con un termine di preavviso di sessanta giorni riconoscendo al Consulente il corrispettivo per l'opera svolta e le spese sostenute, come attestate da regolare documentazione contabile.

Il Consulente ha la facoltà di recedere per giusta causa dal presente accordo tramite comunicazione scritta con un termine di preavviso di sessanta giorni: in tal caso il corrispettivo riconosciuto verrà determinato in base all'articolo 2237 del codice civile.

4. Diritti di privativa industriale e intellettuale

La Società è titolare esclusiva di tutti i diritti, ivi incluso il diritto di modifica e di elaborazione, su quanto realizzato in esecuzione del presente accordo e mantiene la piena ed esclusiva titolarità dei diritti sulle opere, in relazione alle quali nessun diritto o pretesa, o qualunque titolo, potrà essere avanzata dal Consulente.

5. Clausole generali

1. Ciascuna parte conviene di non divulgare a terzi per un periodo di 2 anni dalla comunicazione le informazioni qualificate come riservate per iscritto dall'altra parte: tale obbligo decade nel caso in cui la parte interessata divulghi autonomamente a terzi la propria informazione riservata o questa divenga di pubblico dominio per iniziativa di tale parte o di terzi.

Il Consulente si impegna ad ottenere le eventuali autorizzazioni di terzi alla comunicazione alla Società, in qualsiasi forma, di informazioni considerate riservate come pure per il loro successivo utilizzo, e rimane l'unico responsabile nei confronti di tali terzi.

Il Consulente conviene inoltre di non divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto del presente accordo.

2. La premessa e l'allegato "servizi" formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e valgono quali patti.

3. Variazioni al presente accordo sono efficaci soltanto se concordate per iscritto.

4. Il presente accordo rappresenta la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le parti e annulla e sostituisce eventuali accordi, verbali o scritti, intervenuti tra le parti in relazione al medesimo oggetto.

5. Il presente accordo è regolato dall'articolo 2230 e seguenti del codice civile: il Consulente presta i servizi senza alcun vincolo di subordinazione e orario.

Con il presente accordo le parti non intendono porre in essere alcun rapporto di mandato, di commissione all'acquisto o alla vendita, di agenzia, di procacciamento di affari o simili, di lavoro dipendente, né alcun contratto di edizione, né di creazione d'opera.

6. La Società è responsabile per danni di natura contrattuale nel limite dei corrispettivi dovuti al Consulente al momento del verificarsi del danno, fermi restando i limiti inderogabili di legge, la responsabilità per danni alla persona e quanto diversamente previsto nel presente accordo.

7. Ciascuna parte conferma di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l'esecuzione del presente accordo e che consentono all'altra parte di eseguire quanto previsto nel presente accordo. Ciascuna parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione da parte sua del presente accordo e l'utilizzo di quanto realizzato in base al presente accordo non violano diritti di terzi.

8. Il presente accordo, i diritti (ivi incluso il credito) e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti da ciascuna parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra e fatto salvo quanto previsto in materia di utilizzo di terzi da parte del Consulente.

9. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di <...>.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Per <...>

sig. <...>

L'Amministratore Unico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole:

- 1) Oggetto dell'accordo
- 2) Decorrenza, durata e recesso;
- 3) Diritti di privativa industriale e intellettuale;
- 4) Clausole generali: 1 (riservatezza delle informazioni), 6 (limite di responsabilità per danni), 9 (foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto a Lecce, il 9 aprile 2006

Per <....>

Sig. <...>

L'Amministratore Unico
